



Comune di Vinchio

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore DICIOTTO e minuti CINQUANTA, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di Prima convocazione; all'appello dei consiglieri comunali risultano:

1. LAIOLO ANDREA - SINDACO	PRESENTE
2. BUSSI DOMENICO SAVIO - CONSIGLIERE	PRESENTE
3. CARIANNI SABATINO - CONSIGLIERE	PRESENTE
4. GONELLA MIRELLA - CONSIGLIERE	PRESENTE
5. LAIOLO GIANLUCA - CONSIGLIERE	PRESENTE
6. LAIOLO MODESTO - CONSIGLIERE	PRESENTE
7. LAIOLO SIMONE - CONSIGLIERE	PRESENTE
8. PACE CARMELA - VICE SINDACO	PRESENTE
9. RATTI RENATO - CONSIGLIERE	PRESENTE
10. VITALI CARLO - CONSIGLIERE	PRESENTE
11. ZOGO CHIARA ROSALIA - CONSIGLIERE	PRESENTE
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor LAIOLO Andrea nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- considerato quanto disposto dal decreto legislativo 19/8/2016, numero 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7/8/2015, numero 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il decreto legislativo 16/6/2017, numero 100;
- preso atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- atteso che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);
- rilevato che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 questo comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del consiglio comunale numero 23 in data 18/9/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione partecipazioni possedute";
- tenuto conto che il suddetto piano non prevedeva interventi di razionalizzazione e non risulta quindi la necessità di alcun adeguamento periodico;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
- rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, del codice civile;
- rilevata la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017;
- 2) di dare atto che attualmente il GAL Sud Astigiano del quale questo comune è socio e la “SIAM S.R.L.”, partecipata indirettamente, non rispettano tutti i vincoli dell’articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016, avendo più amministratori che dipendenti, peraltro la legge di bilancio, in fase di approvazione, dovrebbe sanare l’anomalia prevedendo di mantenere tutte le partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
- 3) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legge numero 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex decreto ministeriale 25/1/2015 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate da questo comune ed al revisore dei conti per presa visione;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Vinchio, li 18/12/2018

IL RESPONSABILE

B.Costa

- si attesta la **regolarità contabile** e la **copertura finanziaria** ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.
- si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

Vinchio, li 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

B.Costa

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Vinchio, li 18/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

A.Monti

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : LAIOLO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Alfredo Monti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/02/2019 al 20/02/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Vinchio, li 05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr. Alfredo Monti

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vinchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Monti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vinchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE